

FISCO E COSTITUZIONE

## DIRITTO DI AZIONE DA PRIVILEGIARE

di **Enrico De Mita**

Le regole sulla competenza in materia di opposizione a ingiunzioni non devono tradursi in un onere per il contribuente

ede il diritto di azione la norma che stabilisce, per le liti in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, la competenza del giudice della sede dell'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione provenga dal concessionario della riscossione e la sede del concessionario ricada in un circondario diverso da quello ove ha sede l'ente locale impositore/concedente. L'individuazione da parte dell'ente locale di un concessionario per accertamento e riscossione, non può tradursi in un onere aggiuntivo per il contribuente, sotto il profilo del radicamento di una diversa competenza territoriale, in caso di opposizione all'ingiunzione.

Con questa motivazione, la sentenza 158/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del Dlgs 150/2011, nella parte in cui, dopo le parole «è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente». Hanno trovato, quindi, accoglimento le censure del Tribunale di Genova in riferimento all'articolo 24 della Costituzione. Alla sede dell'ente concedente, per determinare la competenza, non vi è alternativa.

La Corte costituzionale ravvisa nella norma originaria una lesione del diritto di azione, essendo del tutto irragionevole riferirsi alla sede del concessionario e non alla sede dell'ente concedente, ai fini della competenza territoriale per l'opposizione all'ingiunzione. La sentenza dà conto del diritto vivente (Cassazione 23110/17), che ha confermato, per converso, la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del concessionario per la riscossione, e non dell'ente locale concedente.

La Corte ha richiamato i principi della sentenza 44/2016, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevedeva, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari della riscossione e nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, fossero devolute alla competenza della Ctp nella cui circoscrizione i concessionari e i suddetti soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente concedente.

Il rapporto tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che il secondo costituisca una *longa manus* del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. Il superamento, da parte della Consulta, del criterio della competenza territoriale in base alla sede del concessionario risolve quel sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione che si associava a tale criterio - avallato dalla Corte di legittimità - con intollerabile violazione del diritto alla tutela giurisdizionale della posizione giuridica soggettiva perfetta del contribuente. L'introduzione del processo civile telematico non muta prospettiva: le facoltà connesse al diritto di azione non possono ritorcersi contro il titolare di tale diritto.

